#### PARTE PRIMA

#### Leggi e regolamenti regionali

#### LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 1

"Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro".

## IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **PROMULGA**

### La seguente legge:

## Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa vigente, persegue l'obiettivo di rimuovere le cause che ancora provocano mortalità sui luoghi di lavoro, al fine di tutelare il diritto alla vita e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nel normale svolgimento della propria attività.

## Art. 2 Istituzione del fondo di solidarietà

- 1. E' istituito, presso la Regione Puglia, il fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, finalizzato all'erogazione di un contributo assistenziale una tantum, aggiuntivo rispetto a eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a favore delle famiglie di lavoratori, autonomi o subordinati, residenti nella regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi di lavoro.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì alle famiglie di cittadine e di cittadini che svolgono in via esclusiva, in modo continuativo, gratuita-

mente e senza vincolo di subordinazione, attività di lavoro casalingo all'interno della propria famiglia, atteso che tale attività è assimilata alle forme di occupazione.

- 3. Hanno diritto al contributo una tantum di cui ai commi 1 e 2 anche le famiglie di cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza e dei diritti inviolabili delle persone, così come riconosciuti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale.
- 4. L'erogazione una tantum di cui ai commi precedenti spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché dell'assicurazione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici).
- 5. In linea con il principio del carattere universalistico delle politiche sociali, i beneficiari dei contributi assistenziali di cui ai commi precedenti sono i soggetti di cui agli articoli 22, comma 1, e 27, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle minori di età fiscalmente a carico.

#### Art. 3

Misure di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del termpo libero

1. Una quota non inferiore al 50 per cento del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro è riservata alla realizzazione di misure una tantum di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro.

- 2. Le somme che annualmente residuano per i contributi una tantum di cui all'articolo 2 sono comunque utilizzate per il finanziamento delle misure di cui al comma 1.
- 3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, di lavoratrici e lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro appartenenti a nuclei familiari individuati secondo i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della 1.r. 19/2006, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con le modalità di cui all'articolo 5 del regol. reg. 4/2007, come modificato dall'articolo 2 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, inferiore alla soglia di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b), del regol. reg. 4/2007, che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) residenza in uno dei comuni della regione Puglia;
  - b) età non superiore a venticinque anni;
  - c) iscrizione a un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado ovvero ad un corso di formazione professionale, universitario.
- 4. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute e documentate, comunque non eccedenti l'importo equivalente previsto per l'iscrizione e la frequenza presso enti statali, comunali, pubblici, relative a:
  - a) tasse d'iscrizione;
  - b) rette di frequenza;
  - c) acquisto di libri di testo;
  - d) acquisto di ausili scolastici per studenti diversamente abili;
  - e) servizio mensa;
  - f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto;
  - g) attività formative, sportive o ricreative.
- 5. Le predette spese sono cumulabili esclusiva-

mente qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o uguale al valore minimo regionale di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b), del regol. reg. 4/2007.

# Art. 4 Decorrenza riconoscimento benefici

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto ai sensi dell'articolo 6, per gli eventi mortali verificatisi sui luoghi di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010.

## Art. 5 *Modalità*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposite linee di indirizzo volte a disciplinare, in coerenza con il sistema integrato dei servizi sociali di cui alla l.r. 19/2006 e al regol. reg. 4/2007, con particolare riferimento al piano sociale regionale, le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei benefici di cui agli articoli 2 e 3.

# Art. 6 Norma finanziaria

- 1. A partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura annuale nei limiti del 3 per cento dello stanziamento previsto nella UPB 5.1.1 capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi socio assistenziali (art. 15 1.r. n. 17/1999)".
- 2. A carico del bilancio autonomo regionale nessun altro onere deriverà dall'applicazione della presente legge oltre a quanto previsto al comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.